

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE SHE TECH
C.F. 97806530156

In data 10 febbraio 2022, alle ore 18.30, si è riunita online tramite piattaforma Zoom, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione SheTech, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione della modifica dello Statuto sociale al fine dell'adeguamento alle previsioni normative del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);

Assume la presidenza la Presidente, signora Lisa Di Sevo, che, constatata la regolare convocazione, riscontrata la presenza dei tre quarti delle associate e degli associati, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita e atta a deliberare ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. La Signora Chiara Brughera è chiamata a fungere da segretario verbalizzante della seduta.

La Presidente prende la parola per illustrare il punto posto all'ordine del giorno. La Presidente comunica ai/alle presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. La modifica si rende necessaria in seguito al ricevimento della comunicazione n. 8.5/2021/322 da parte della Città Metropolitana di Milano di richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'adempimento è fondamentale e urgente per completare l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) avviata a dicembre 2021.

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto predisposta dal Consiglio Direttivo. La Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni richieste dalla suddetta comunicazioni e previste per gli Enti del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano tramite la funzione della piattaforma) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, con il voto favorevole dell'unanimità delle associate e degli associati, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e ad espletare tutte le necessarie formalità.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.45.

La Presidente: LISA DI SEVO

La segretaria verbalizzante: CHIARA BRUGHERA

Lisa Di Sevo

Chiara Brughera

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio	
N.	1361
Serie	3
Data	28/2/22
REGISTRATO CON EURO	
<i>Uscite aut. 82</i> <i>D. Lgs 117/2017</i>	
IL DIRETTORE	



*per copie
conferme
all'originale*



Allegato al verbale di approvazione della modifica dello Statuto.



STATUTO DI SHETECH

1 ART.1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata " SHETECH" , di seguito denominata "Associazione".
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "SHETECH Ente del Terzo Settore" oppure "SHETECH ETS".
3. La durata dell'associazione è illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano in Via Alserio, 23. La sede legale potrà essere trasferita su tutto il territorio nazionale e potranno essere istituite sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'organo competente ai sensi del Regolamento Interno e successive conseguenti comunicazioni.

2 ART.2 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- 2) Essa opera in via principale nei seguenti settori:
 - a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. lettera d) art.5, c.1, del Codice del Terzo Settore;
 - b) Formazione universitaria e post-universitaria, lettera g) art.5, c.1, del Codice del Terzo Settore;
 - c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, lettera i) art.5, c.1, del Codice del Terzo Settore;
 - d) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. lettera l) art.5, c.1, del Codice del Terzo Settore;
 - e) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244; lettera w) art.5, c.1, del Codice del Terzo Settore.
- 3) L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) supportare la crescita, lo sviluppo e la formazione soprattutto delle donne nel settore del digitale, della tecnologia e nel mondo imprenditoriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e delle startup;
 - b) sviluppare e rafforzare le competenze che facilitino l'accesso delle donne nel mercato del lavoro;
 - c) diffondere l'orientamento della cultura aziendale al tema del diversity & inclusion management;
 - d) offrire un ambiente collaborativo ed educativo per le nuove generazioni di donne che le renda sempre più consapevoli ed in grado di affermarsi personalmente e professionalmente.
- 4) L'associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- 5) Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera con voto qualificato del Consiglio Direttivo, l'Associazione può:

- a) partecipare ad altre associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, in Italia ed all'estero, senza scopo di lucro;
- b) promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché strumentalmente finalizzata ad una migliore realizzazione degli scopi associativi o alla raccolta fondi;

3 ART.3 RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti entrate: quote associative il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art 7 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii, attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a fondatori/fondatrici, associati/e, lavoratori/lavoratrici e collaboratori/collaboratrici, amministratori/amministratrici ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

4 ART.4 BILANCI

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il consiglio direttivo può deliberare l'adozione di un periodo diverso da quello previsto al punto 1) se più idoneo alle necessità di rappresentazione contabile dei fatti associativi.
3. Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5 ART.5 I SOCI E DIRITTI DEI SOCI E DELLE SOCIE

1. Gli associati e le associate si dividono in
 - a) Associati/e fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione;
 - b) Associati/e ordinari: sono le persone per cui sia stata accettata la richiesta di adesione al consiglio direttivo e che siano in regola con il versamento della quota associativa;
 - c) Socio/a Onorario: insignite di tale carica dal Consiglio Direttivo, sono le persone che si siano particolarmente distinte sui temi rilevanti per l'Associazione. Esse svolgono un compito di rappresentanza e di testimonianza dell'Associazione e contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale attraverso azioni propositive e il rilascio di pareri non vincolanti, acquisiscono la qualifica di Socio/a ordinario dell'Associazione e sono titolari degli stessi diritti e doveri.
2. L'associazione è aperta a tutte e tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, giuridiche del settore privato e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Sono vietate le discriminazioni in relazione all'ammissione degli associati e delle associate né alcuna differenza di trattamento fra i soci e le socie riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI E DELLE SOCIE

1. L'instaurazione del rapporto associativo è agevolata e semplificata tramite l'adozione di strumenti e procedure opportunamente previsti e normati dal Regolamento Interno.
2. L'ammissione a socio/a è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta al consiglio direttivo da parte degli interessati e comunque secondo le modalità previste nel regolamento Interno.
3. Lo status di associato/a decorre dalla data di annotazione nel libro dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare, entro 60 giorni dalla domanda di adesione, le eventuali reiezioni all'interessato il quale potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
5. La qualità di associato/associata si perde nei seguenti casi:
 - a) per estinzione dell'ente;
 - b) per recesso da notificarsi con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo. Il perfezionamento del recesso avviene per silenzio-assenso, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
 - c) per esclusione, deliberata dall'Assemblea o da organo da essa eletto, nel caso di cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme statutarie;
 - d) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato/a per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico e agli scopi dell'Associazione;
6. L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o tramite posta elettronica ordinaria o certificata.
7. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.
8. Il socio/la socia escluso/a o che abbia esercitato la facoltà di recesso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI e DELLE SOCIE

1. Tutti i soci e le socie sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare l'eventuale quota associativa;
2. Tutti i soci e le socie hanno diritto:
 - a) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
 - b) a partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta fornire indicazioni con comunicazione scritta circa l'orario e il luogo ove la documentazione richiesta possa essere consultata ed esaminata.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea,
 - b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente/la Presidentessa;
 - d) Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
 - e) il Collegio dei Proviviri, se deliberato dall'assemblea.
2. L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

9 ART.9 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e le socie ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti/e coloro che sono iscritti/e, da almeno 3 mesi, nel libro soci. Ogni socio/a ha diritto ad esprimere un solo voto. Non è ammessa la possibilità di delega.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente/Presidentessa almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente/Presidentessa o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati e associate ne ravvisino l'opportunità.
3. Le riunioni possono avvenire con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso per corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Interno.
4. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione e in particolare:
 - a) approva il rendiconto, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
 - b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Proviviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) delibera l'esclusione dei soci/delle socie;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.
6. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente/dalla Presidentessa o in sua assenza dal/dalla Vice-Presidente/Vice-Presidentessa e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i/le presenti.
7. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci e alle socie almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale o da pubblicare sul sito internet, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano direttamente tutti i soci/socie.
9. In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. In via straordinaria le deliberazioni dell'assemblea, volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto, richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario/a.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci/socie medesimi. Salvo espressa rinuncia, i soci/socie fondatori compongono il Consiglio Direttivo nelle seguenti proporzioni minime: il 33% dei soci/socie fondatori se il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, dal 50% se il Consiglio direttivo è composto da 4 membri, dal 40% se il Consiglio direttivo è composto da 5 membri.
2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci maggiorrenni.
3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo procede con la loro sostituzione nominando i primi/le prime tra i/le non eletti/e, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo può nominare altri soci/e che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
6. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente/la Presidentessa, il Vice-Presidente/la Vice-Presidentessa e il/la Segretario/a.
8. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) deliberare sull'esclusione dei soci/delle socie;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - h) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci;
 - i) deliberare sul conferimento del potere di rappresentanza dell'associazione a consulenti esterni;
 - j) redigere, approvare e modificare regolamenti associativi;
 - k) nominare membri esterni al Consiglio Direttivo al fine del conseguimento della missione e degli obiettivi dell'associazione
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente/dalla Presidentessa o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente/dalla Vice-Presidentessa e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 1 volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente/la Presidentessa lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
11. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi anche tramite email almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. Le riunioni possono avvenire con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso per corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Interno.

13. I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario/a e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.

11 **ART.11 IL PRESIDENTE/LA PRESIDENTESSA**

- a) Il Presidente/la Presidentessa, eletto/a dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile.
- b) Al Presidente/alla Presidentessa è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- c) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente/Vice-Presidentessa o, in assenza, al membro del Consiglio direttivo più anziano/a d'età.
- d) Il Presidente/la Presidentessa cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione che dovrà sollecitamente convocare.
- e) Il Presidente/la Presidentessa esprime, secondo le modalità previste nel Regolamento Interno, pareri vincolanti sulle candidature a membro del Consiglio direttivo o sul conferimento della qualifica di Socio/a onorario con il fine di rispettare lo spirito e i valori dell'Associazione e le disposizioni del presente Statuto.

12 **ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci e le socie stessi/e e resta in carica per 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un mandato.
2. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci o socie, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o socie e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
3. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
4. Le riunioni possono avvenire con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso per corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Interno.

13 **ART.13 ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti/e tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno/a dei componenti.
3. Le riunioni possono avvenire con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso per corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Interno.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bi-

lancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

14 **ART.14 VOLONTARI/IE E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

1. Il volontario/la volontaria è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari/e, associati/e o non associati/e, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario/alla volontaria possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal/dalla volontario/a possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o associato/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai fini del Codice del Terzo Settore non si considera volontario/a l'associato/a che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

15 **ART.15 COMUNITÀ DEI SOSTENITORI/SOSTENITRICI**

L'associazione intende creare valore anche per la comunità dei sostenitori/sostenitrici coinvolgendo nelle attività di sensibilizzazione e divulgazione, realizzate tramite i canali di comunicazione virtuali e fisici, anche chi, pur condividendo i valori associativi, non intenda assumere la qualità di socio/a.

16 **ART.16 SCIoglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17 **ART.17 DISPOSIZIONI FINALI**

CP
RD
ES

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

C.F. 97908530156

Lisa Di Sivo

Chilini

Eugenio Di Soma

La Presidente: LISA DI SIVO

La segretario amministrativa: CHIARA BRUGNOTTA

Lisa Di Sivo

Chilini

APPROVATO DA PRESIDENTE CHILINI V. 10/11/22 OGG 23/1/22	10/11/22 3 23/1/22
---	--------------------------

Allegato al verbale di approvazione della modifica dello Statuto

Spese ad 82
5.195 10/11/22

